

Prot. N. UMU.2015.1728
del 02/11/2015
(CITARE NELLA RISPOSTA)

ISTRUZIONI OPERATIVE N. 44

Ai Titolari di Domanda Unica 2015

Ai Centri di Assistenza Agricola

Oggetto: Domanda unica 2015 - pagamento anticipato per i regimi di sostegno degli aiuti diretti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013

1 PREMESSA

L'art. 1 del Reg. (UE) n. 1748/2015, in deroga all'art. 75, paragrafo 1, terzo comma, del Reg. (UE) n. 1306/2013, stabilisce che gli Stati membri possono versare agli agricoltori, a decorrere dal 16 ottobre 2015, anticipi fino al 70% dei pagamenti diretti nell'ambito dei regimi di sostegno elencati nell'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le domande presentate nel 2015.

A tal fine, ai sensi dell'art. 2 del Reg. (UE) n. 1748/2015, l'erogazione degli anticipi è subordinata all'effettuazione dei controlli amministrativi di cui all'art. 74 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

La circolare AGEA ACIU.2015.464 del 15 ottobre 2015 dispone le modalità di corresponsione dell'anticipo.

2 Settori interessati dal pagamento dell'anticipo

L'anticipo per i pagamenti diretti è fissato nella misura del 70% .

Il regime di sostegno interessato dal pagamento anticipato di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 concerne il regime di pagamento di base (titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo III, capo I.

Dal pagamento anticipato resta escluso il pagamento per il sostegno accoppiato facoltativo di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 - Titolo IV, capo 1 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 - Titolo IV, per il quale è

necessario procedere ad ulteriori controlli o all'acquisizione di dati non attualmente disponibili o ad una successiva integrazione documentale:

I pagamenti di cui all'allegato I del Reg. (UE) n. 1307/2013 interessati dall'anticipo sono:

- il regime di pagamento di base(titoli) di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III, capo I
- il pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 3 e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo III, capo II
- il pagamento per i giovani agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo III, capo 5 e al DM 18 novembre 2014n. 6513 -Titolo III, Capo III;
- il regime dei piccoli agricoltori di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 -Titolo V e al DM 18 novembre 2014 n. 6513 -Titolo V, con esclusione della componente dell'aiuto riferita al sostegno accoppiato.

Sono esclusi dal pagamento dell'anticipo gli agricoltori cedenti che hanno effettuato un trasferimento ai sensi degli artt. 20 e 21 del Reg. (UE) n. 639/2014.

3 Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato

L'Organismo pagatore AGEA eroga l'anticipo solo nel caso in cui i controlli amministrativi di cui all'art. 74, del Reg. (UE) n. 1306/2013 siano stati ultimati.

3.1 Regime di pagamento di base

Il pagamento del premio di base viene effettuato in relazione ai titoli provvisori attivati con superfici ammissibili e dichiarate dall'azienda come mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, secondo quanto previsto all'art. 3 del DM 26 febbraio 2015 n. 1420.

Fatte salve eventuali riduzioni o esclusioni da applicare sulla superficie determinata, nel caso di una domanda unica di pagamento a titoli in cui vi sia una discrepanza tra i titoli all'aiuto dichiarati e la superficie dichiarata, il calcolo di pagamento si basa sul valore minore.

3.2 Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente

Il pagamento del premio relativo alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente può essere concesso nel rispetto dei requisiti previsti dalla circolare Agea ACIU.2015.427 del 22 settembre 2015 in materia di controlli istruttori, in relazione alle superfici ammesse alla corresponsione del premio di base.

La mancanza di uno o più dei requisiti elencati nella suddetta circolare Agea comporta l'esclusione, totale o parziale dall'aiuto.

Il coefficiente nazionale, calcolato ai sensi dell'articolo 39(1) del reg. UE 639/2014 ai fini del pagamento del premio relativo alle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente secondo le disposizioni dell'art. 14, comma 3 del DM 18 novembre 2014 n. 6513 è stato individuato in 0,5016 nella circolare ACIU.2015.444 del 6 ottobre 2015.

3.3 Pagamento per i giovani agricoltori di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Il pagamento del premio alle aziende che hanno richiesto il contributo per il regime dei giovani agricoltori è concesso nel rispetto dei requisiti previsti dalla circolare Agea ACIU.2015.427 del 22 settembre 2015, in materia di controlli istruttori e secondo le disposizioni che regolano la determinazione della base di calcolo dell'aiuto in esame, nonché le modalità di applicazione delle riduzioni e delle sanzioni.

3.4 Pagamento per il regime dei piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013

Il pagamento del premio alle aziende che hanno aderito al Regime dei piccoli agricoltori è concesso nel rispetto dei requisiti indicati al paragrafo 4 delle istruzioni operative n. 39 del 7 ottobre 2015.

L'importo complessivo individuale è pari al totale dei pagamenti richiesti e ritenuti ammissibili a titolo del regime di pagamento di base, inverdimento, giovani agricoltori e sostegno accoppiato facoltativo da assegnare nel 2015, nei limiti di un importo massimo pari a euro 1.250.

La componente relativa al sostegno accoppiato facoltativo resta esclusa dalla corresponsione dell'anticipo.

4 Determinazione del pagamento

Tenuto conto del fatto che l'anticipo è fissato al 70% del pagamento di base ed al fine di evitare il rischio di pagamenti eccessivi, l'anticipo viene calcolato tenendo conto di quanto disposto dall'art. 19, del Reg. (UE) n. 640/2014, che stabilisce sanzioni amministrative in caso di sovra dichiarazione.

Pertanto non è possibile pagare l'anticipo qualora in una domanda di aiuto vi sia una discordanza superiore al 20% tra la superficie dichiarata e quella determinata.

5 Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti

L'art. 5 del DM 18 novembre 2015 n. 6513 stabilisce che l'importo del pagamento di base da concedere ad un agricoltore ai sensi del titolo III, capo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 è ridotto, per un dato anno civile, del 50% per la parte dell'importo al di sopra di euro 150.000 e, qualora l'importo così ridotto superi gli euro 500.000, la parte eccedente è ridotta del 100%.

Conseguentemente, in fase di erogazione dell'anticipo, può essere effettuato il pagamento nella misura massima del 70% dell'importo spettante all'agricoltore calcolato sulla base di quanto stabilito dal sopracitato D.M. e comunque l'anticipo erogato non può eccedere il limite massimo del 70% di euro 500.000.

6 Modalità di calcolo dell'anticipo

Il pagamento dell'anticipo deve essere utilizzato per compensare i crediti verso il beneficiario, secondo le ordinarie procedure di compensazione.

Tenuto conto delle responsabilità richiamate dall'art. 3, del Reg. (UE) n. 1748/2015 per quanto concerne il fatto che i pagamenti in eccesso ai beneficiari siano evitati e che le eventuali somme indebitamente erogate siano recuperate rapidamente ed efficacemente, gli anticipi erogati dall'Organismo pagatore AGEA sono sottoposti a condizione risolutiva, sulla base delle risultanze emergenti dal completamento dell'istruttoria delle domande e dell'attribuzione dei titoli definitivi.

Gli anticipi vengono versati senza tener conto delle riduzioni dovute alla disciplina finanziaria di cui all'articolo 26 del Reg. (UE) n. 1306/2013, che saranno applicate in fase di saldo dei pagamenti.

Si raccomandano i CAA in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti Istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

INDICE

1	PREMESSA	1
2	Settori interessati dal pagamento dell'anticipo	1
3	Controlli sui settori interessati dal pagamento anticipato.....	2
3.1	Regime di pagamento di base.....	2
3.2	Pagamento a favore delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente	2
3.3	Pagamento per i giovani agricoltori di cui all'art. 50 del Reg. (UE) n. 1307/2013.....	3
3.4	Pagamento per il regime dei piccoli agricoltori di cui all'art. 61 del Reg. (UE) n. 1307/2013.....	3
4	Determinazione del pagamento.....	3
5	Limite massimo di concessione dell'anticipo nel caso di riduzione dei pagamenti	4
6	Modalità di calcolo dell'anticipo	4